



Comune di Campi Bisenzio
"Città Metropolitana di Firenze"
Settore 3°

"Servizi alla Persona, al Cittadino ed alle Imprese"

**BANDO GENERALE DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA**

Indetto ai sensi dell'art. 3 della legge regionale Toscana 20.12.1996 n. 96 come modificata dalla legge regionale Toscana 31.3.2015, n. 41

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, AL CITTADINO E ALLE IMPRESE
(Nominato con Decreto del Sindaco n. 8 del 22/2/2016)

RENDE NOTO

che a partire dal giorno 7 Marzo 2016 fino al giorno 6 Maggio 2016 compreso, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per partecipare al bando di concorso pubblico indetto per la formazione della graduatoria inerente l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) disponibili nel Comune di Campi Bisenzio.

che al suddetto bando possono partecipare:

- nuovi aspiranti all'assegnazione;
- soggetti già assegnatari che intendono attivare una mobilità all'interno degli alloggi di E.R.P. nel Comune di Campi Bisenzio;

Devono presentare una nuova domanda gli assegnatari che si trovano in una situazione di sovraffollamento a seguito di variazione del nucleo familiare di cui all'art. 18 comma 4 della L.R. 96/96 e s.m.

Il presente bando è pubblicato nell'Albo Pretorio on-line, nella Sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi e Concorsi" del sito istituzionale dell'Ente e reso noto con ogni altro mezzo utile. Lo Sportello Polifunzionale - URP - renderà disponibile il bando e prestando le informazioni necessarie.

Le modalità di presentazione della domanda sono disciplinate negli articoli che seguono.

ART. 1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO DI CONCORSO

1. Il possesso dei seguenti requisiti, stabiliti nell'Allegato A della L.R. 20.12.1996 n.96 e s.m., deve essere dimostrato da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto alla lettera b) che si riferisce soltanto al soggetto richiedente:
 - a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione Europea; i cittadini stranieri titolari di "permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo" e i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti muniti di permesso di soggiorno almeno biennale che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità, con i cittadini italiani, agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;
 - b) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni;
 - c) reddito annuo complessivo del nucleo familiare, riferito al 2014 e convenzionalmente calcolato, non superiore al limite massimo di reddito fissato con deliberazione G.R. 630 del 29

luglio 2013, in EURO 16.000,00. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi imponibili di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi presentate o, in mancanza di obbligo di presentazione delle dichiarazioni medesime, dagli ultimi certificati sostitutivi rilasciati dai datori di lavoro o da enti previdenziali. Al reddito complessivo devono essere aggiunti i redditi da lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo ed impresa, redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, fatte salve quelle componenti reddituali che, per diversa volontà espressa dal legislatore, non concorrono alla formazione del reddito complessivo né ai fini fiscali né della determinazione della situazione economica equivalente. Il reddito stesso è da computarsi con le modalità di cui all'articolo 21 della l. 457/1978 determinando la detrazione per ogni figlio a carico in euro 1.549,37; la detrazione è elevata a euro 3.098,74 per ogni figlio disabile a carico; la detrazione è inoltre elevata a euro 3.098,74 per ogni figlio a carico nel caso di famiglia composta da una sola persona oltre i figli. Sono calcolati nella misura del 50 per cento i redditi fiscalmente imponibili percepiti da soggetti affetti da menomazione, dovuta a invalidità, sordomutismo e cecità, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore ai due terzi. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo è inoltre ridotto di euro 1.549,37 per ogni altro componente oltre i due; la presente disposizione non si applica ai figli a carico. Nel caso di nuclei familiari non ancora formati alla data di pubblicazione del bando di concorso, il reddito annuo complessivo è costituito dalla somma dei redditi imponibili, come sopra calcolati, dei soggetti che andranno a comporre il nucleo stesso.¹

- d) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero;
 - e) assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a euro 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa;
 - f) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
 - g) assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti dalla L.R. 96/96 e s.m.i. all'articolo 35, comma 2, lettere b), c), d) ed e), salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
 - h) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste alle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.
1. I titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero i titolari pro-quota di diritti reali, se in possesso dei requisiti di cui al paragrafo precedente, possono partecipare al bando di concorso. Nelle suddette ipotesi i comuni procedono all'assegnazione dell'alloggio sulla base della documentata indisponibilità della proprietà. La stessa disposizione si applica anche ai casi in cui la suddetta titolarità pro-quota si acquisisca in corso di assegnazione per successione o donazione.

ART. 2 – SOGGETTI RICHIEDENTI

1. La domanda di partecipazione al bando di concorso è presentata da un soggetto richiedente, che risiede o lavora in maniera stabile ed esclusiva o principale nel Comune di Campi Bisenzio e possiede i requisiti di cui all'art. 1 , relativamente all'intero nucleo familiare.

¹ Le modalità di determinazione del requisito reddituale di cui alla lett.c) è stato sospeso e disciplinato ai sensi dell'art. 40-quater LR 96/96, con deliberazione della G.R. Toscana n. 648/2015

2. Il nucleo familiare è composto da una sola persona ovvero dai soggetti sotto indicati:
- a) i coniugi non legalmente separati o le coppie more uxorio anagraficamente conviventi;
 - b) i figli anagraficamente conviventi;
 - c) i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
 - d) i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

Ove ricorra un'esigenza di autonomia dei nuclei familiari, possono non essere inclusi nella domanda, ovvero presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando:

- a) le coppie coniugate;
- b) le coppie more uxorio anagraficamente conviventi;
- c) la persona singola con figli fiscalmente a carico;
- d) la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale.

Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono, altresì, presentare domanda congiunta i soggetti di seguito indicati:

- a) i componenti di coppie di futura formazione; al momento dell'assegnazione dell'alloggio, la coppia deve risultare coniugata ovvero anagraficamente convivente more uxorio.
- b) due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona ultrasessantacinquenne alla data di pubblicazione del bando (coabitazione).

3. Il soggetto già assegnatario, che presenta domanda di mobilità all'interno del patrimonio E.R.P., deve essere in possesso dei requisiti previsti per il diritto di assegnazione e non deve essere inadempiente alle norme contrattuali e al pagamento di canone e servizi relativamente all'alloggio occupato, a pena di esclusione dalla graduatoria.

ART. 2 - AUTOCERTIFICAZIONE

Il richiedente, nei casi previsti dalla legge, può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti di cui all'articolo 1 e delle condizioni che danno luogo all'attribuzione del punteggio, secondo quanto previsto dagli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere integrazioni o chiarimenti sulle dichiarazioni rese. La dichiarazione mendace è punita ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000.

ART. 3 - DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE I REQUISITI DI ACCESSO INDISPENSABILI PER PARTECIPARE AL BANDO

- a) Dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000 da cui risulti:
- cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione Europea;
 - cittadinanza di altro Stato e titolarità di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
 - cittadinanza di altro Stato, titolarità di permesso di soggiorno almeno biennale e svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;
 - residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel Comune di Campi Bisenzio;
 - residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni;
 - la composizione del nucleo familiare con indicazione dei dati anagrafici e lavorativi del richiedente e di ciascun componente del nucleo;
 - il possesso da parte del nucleo richiedente dei requisiti di accesso di cui all'art.1 del presente bando;
 - il reddito annuo complessivo del nucleo familiare, formato o che si formerà, quale risulta dalle ultime dichiarazioni dei redditi presentate o dagli ultimi certificati sostitutivi rilasciati dai datori di lavoro o da enti previdenziali.

**ART. 4 - CONDIZIONI CHE DANNO DIRITTO ALL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO E
RELATIVA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA**

a) Condizioni sociali - economiche - familiari e relativo punteggio

a-1 dichiarazione sostitutiva attestante il reddito fiscalmente imponibile del nucleo familiare, da cui risulti un reddito pro capite, determinato ai sensi della vigente normativa:

- costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale o da pensione minima INPS per persona: punti 2;
- non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona: punti 1;

a-2 dichiarazione sostitutiva attestante che il nucleo familiare è composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4, a-4 bis o a-4 ter: punti 2;

a-3 dichiarazione sostitutiva attestante che il nucleo familiare è composto da coppia coniugata o convivente anagraficamente more uxorio da non più di due anni e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando, o da coppia di futura costituzione soltanto qualora, al momento della verifica dei requisiti per l'assegnazione, risulti coniugata o convivente anagraficamente more uxorio e in coabitazione con altro nucleo familiare: punti 1;

- con uno o più figli minori a carico: punti 2;

In entrambi i casi il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età alla data di pubblicazione del bando.

a-4 certificato di invalidità rilasciato dall' autorità competente, ai sensi delle vigenti normative, relativo ad un soggetto presente nel nucleo familiare che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando:

- in misura pari o superiore a due terzi o pari o superiore al 67%: punti 2;
- in misura pari al 100%: punti 3;

a-4 bis certificato di invalidità rilasciato dall'autorità competente, ai sensi delle vigenti normative, relativamente ad un soggetto presente nel nucleo familiare che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: punti 3.

a-4 ter certificato di invalidità rilasciato dall' autorità competente, ai sensi delle vigenti normative, relativo ad un soggetto presente nel nucleo familiare riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: punti 4;

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4, a-4 bis e a-4 ter, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6;

a-5 dichiarazione sostitutiva del richiedente che non risiede ma che lavora nel Comune di Campi Bisenzio relativa alla propria condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: punti 1.

Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal comune nel quale il richiedente lavora.

a-6 dichiarazione sostitutiva attestante che il nucleo familiare è composto da due persone con tre o più minori fiscalmente a carico: punti 2;

a-7 dichiarazione sostitutiva attestante che il nucleo familiare è composto da una sola persona con :

- uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: punti 1;

- un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico: punti 2;

- due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico: punti 3;

- un soggetto fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4 bis: punti 4;

- un soggetto fiscalmente a carico di cui al punto a-4 ter: punti 5;

- due o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4, a-4 bis o a-4 ter: punti 6.

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6.

I punteggi di cui al punto a-7, ultimi tre capoversi, non sono cumulabili con i punteggi di cui ai punti a-4, a-4 bis e a-4 ter.

b) Condizioni abitative e relativo punteggio

b-1 Certificazione igienico sanitaria della competente autorità (U.F. Igiene Pubblica) indicante la condizione di grave disagio abitativo dovuto a:

b-1.1. abitazione effettiva e continuativa in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: punti 2.

Ai fini di cui al presente punto b-1.1, l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente.

Il punteggio di cui al presente punto b-1.1 non è cumulabile con alcun altro punteggio per condizioni abitative di cui al presente punto b); Tale situazione deve sussistere da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando.

b-1.2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione: punti 2;

b-1.3. dichiarazione sostitutiva attestante l'abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, il cui canone di affitto è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso, regolarmente occupati: punti 3.

Il punteggio di cui al presente punto b-1.3 non è cumulabile con alcun altro punteggio per condizioni abitative di cui al presente punto b);

Per l'attribuzione dei relativi punteggi, le situazioni previste dai precedenti punti b-1.2, b-1.3, devono sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando. Tale condizione temporale non è richiesta quando la sistemazione di cui ai suddetti punti derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente;

b-1.4. dichiarazione sostitutiva attestante l'abitazione in alloggio con un contratto di locazione registrato, il cui canone sia superiore ad un terzo della situazione economica di riferimento e risulti regolarmente corrisposto. Ai fini del suddetto calcolo non sono conteggiati eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo: punti 3.

b-1.5. dichiarazione sostitutiva attestante l'obbligo di rilascio della propria abitazione a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione. Il suddetto sfratto non deve essere stato intimato per morosità dell'inquilino o per altra inadempienza contrattuale e deve avere data certa anteriore alla presentazione della domanda di assegnazione non inferiore ad anni due: punti 2.

c) Condizioni di storicità di presenza e relativo punteggio

c-1. Dichiarazione sostitutiva che attesti la residenza anagrafica o la prestazione di attività lavorativa continuative di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando, da almeno dieci anni alla data di pubblicazione del bando: punti 2;

c-2. Dichiarazione sostitutiva che attesti la presenza continuativa del richiedente nella graduatoria comunale o intercomunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: punti 0,50 per ogni anno di presenza in graduatoria o nell'alloggio.

Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 5 punti. In fase di prima applicazione, per l'attribuzione del punteggio di cui al punto c-2, si fa riferimento ai bandi pubblicati nell'anno 2009 e 2012 e validi per il Comune di Campi Bisenzio

I punteggi di cui al punto c) non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi di ERP che fanno richiesta di mobilità.

ART. 5 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA - RICORSI

a) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il Comune di Campi Bisenzio procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità.

Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda, secondo quanto disposto dall'art. 12 commi 1 e 2 della L.R. 20.12.1996 N. 96 e s.m.i.

b) FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE

Il Comune entro i 90 (novanta) giorni successivi al termine fissato nel bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

La graduatoria provvisoria con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.

Al fine di garantire la massima pubblicità della graduatoria provvisoria, il Comune di Campi Bisenzio provvede all'affissione della graduatoria stessa all'Albo Pretorio on line nonché sul sito internet del comune (www.comune.campi-bisenzio.fi.it),

Entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio on line, gli interessati possono presentare opposizione alla Commissione comunale per la formazione della graduatoria E.R.P. e per la mobilità tra assegnatari del Comune di Campi Bisenzio. Per i lavoratori emigrati all'estero i trenta giorni per presentare opposizione decorrono dalla data di ricevimento della raccomandata o della PEC inerente la comunicazione.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria il responsabile del procedimento inoltra la graduatoria provvisoria alla Commissione Comunale per la formazione della graduatoria E.R.P. e per la mobilità tra assegnatari del Comune di Campi Bisenzio, unitamente alle opposizioni presentate ed alle relative domande.

Entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione Comunale per la formazione della graduatoria E.R.P. e per la mobilità tra assegnatari, decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a

condizioni soggettive e oggettive, possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda. Entro lo stesso termine la Commissione per la formazione della graduatoria E.R.P. e per la mobilità tra assegnatari formula la graduatoria definitiva. Ove vi siano più richiedenti in possesso del medesimo punteggio, l'ordine della graduatoria è stabilito in base alla progressività decrescente della situazione reddituale rilevata ai sensi di legge. La Commissione Comunale per la formazione della graduatoria E.R.P. e per la mobilità tra assegnatari infine trasmette la graduatoria definitiva ed i relativi atti al Dirigente comunale per la sua approvazione.

La graduatoria definitiva è costituita sia da nuovi aspiranti all'assegnazione, sia da soggetti già assegnatari che hanno attivato una mobilità all'interno degli alloggi di E.R.P.

c) VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che ha validità a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nell'albo pretorio on line del Comune di Campi Bisenzio e conserva la sua efficacia fino al successivo aggiornamento.

Sino al giorno della pubblicazione della graduatoria aggiornata, gli alloggi sono assegnati sulla base della previgente graduatoria.

La graduatoria definitiva è valida per tutti gli alloggi di ERP di nuova costruzione e di risulta, purché ristrutturati per renderli conformi alle norme di legge, o da ripristinare.

d) AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA

La graduatoria definitiva in esito al presente bando verrà aggiornata mediante un bando integrativo che verrà pubblicato entro la fine dell'anno 2017. Al bando integrativo potranno partecipare sia i nuclei non presenti nella graduatoria definitiva che i nuclei presenti nella graduatoria definitiva che coloro che abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli.

e) PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base di punteggi di cui all'allegato B e del criterio di priorità di cui all'art. 12 comma 6 della L.R. 20.12.1996 n. 96 e s.m.

I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni oggettive e soggettive del nucleo familiare richiedente e riportati nel dettaglio all'articolo 4 del presente bando;

ART. 6 - CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi viene determinato sulla base di quanto disposto dal titolo 3° della L.R. 96/96 e successive modifiche.

ART. 7 - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto è effettuata in base alla graduatoria definitiva, a norma dell'art.13 della L.R. 96/96 e successive modificazioni.

ART. 8 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Il termine perentorio, a pena di esclusione, per presentare le domande è stabilito come segue:

- a) nuclei familiari residenti sul territorio nazionale: **sessanta giorni**, decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando all'Albo Pretorio on-line del Comune di Campi Bisenzio;
- b) nuclei familiari residenti in Europa e nei paesi extra-europei: **novanta giorni**, decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando all'Albo Pretorio on-line del Comune di Campi Bisenzio.

2. Per il computo dei termini si applicano le norme in materia di Codice Civile, in quanto compatibili.

ART. 9 DOMANDE DI PARTECIPAZIONE - MODALITA' DI COMPILAZIONE

1. I moduli di domanda saranno resi disponibili sul sito internet istituzionale del Comune e distribuiti, negli orari di apertura al pubblico, presso lo Sportello Polifunzionale -URP -, in Piazza Dante, 37 dove verranno fornite le informazioni e gli ausili alla compilazione.
2. Le domande di partecipazione al bando e quelle di mobilità devono essere compilate sul modello allegato al presente bando approvato, unitamente allo stesso, con Determinazione Dirigenziale n. 114 del 02/03/2016.
3. Le domande redatte sul modello suddetto, complete degli allegati necessari, sottoscritte dal richiedente e corredate - a pena di esclusione - di fotocopia non autenticata di valido documento di riconoscimento in corso di efficacia, devono essere in regola con l'imposta di bollo e possono essere presentate, entro termini di cui al precedente art. 8, con le seguenti modalità:
 - a) personalmente allo Sportello Polifunzionale -URP - in Piazza Dante, 37, nei giorni ed orari di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8:30 alle 13:00 e martedì e giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 18:00;
 - b) a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento (A.R.);
 - c) posta elettronica certificata (PEC).

ART. 10 INFORMATIVA IN MATERIA DI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del D.lgs 196/2003 si informa che i dati richiesti saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto disposto dalla normativa.
2. La raccolta dei dati personali relativi al presente Bando di concorso persegue fini istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento. La raccolta dei dati, relativamente alla presente domanda, è finalizzata alla formazione della graduatoria per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, ubicati nel Comune di Campi Bisenzio. Il trattamento riguarda l'inserimento in banche dati automatizzate e l'aggiornamento di archivi cartacei. Le informazioni raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente.
3. La comunicazione dei dati da parte del richiedente è necessaria per lo svolgimento del procedimento amministrativo che riguarda la formazione della graduatoria per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.
4. La comunicazione dei dati personali così raccolti a soggetti determinati diversi dall'interessato avviene in base a norme di legge, o di regolamento o, comunque, per l'esercizio di attività istituzionali. La diffusione dei nominativi dei partecipanti avverrà mediante pubblicazione della graduatoria dei richiedenti all'Albo Pretorio del Comune sul sito internet del Comune www.comune.Campi-Bisenzio.it, così come previsto nel presente Avviso pubblico.
5. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Campi Bisenzio. L'interessato ha diritto di conoscere, ottenere la cancellazione, la rettifica, di opporsi al trattamento dei dati personali, nonché di esercitare gli altri diritti indicati all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla Legge Regione Toscana n. 96/1996 e s.m.i. che disciplina la materia ed al Regolamento di cui all'art. 3 della stessa legge approvato dal LODE Fiorentino e dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 225/2015 .

Il responsabile del procedimento è la Dssa Laura Bellacci.

Campi Bisenzio, 02/03/2016

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
Dr. Arch. Pietro Felice Pasquale